



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 gennaio 2008 (10.01)
(OR. en)**

5111/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0288 (COD)**

**MAR 1
STATIS 4
CODEC 10**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	7 gennaio 2008
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 859 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21/12/2007
COM(2007) 859 definitivo

2007/0288 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(rifusione)

RELAZIONE

1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
2. La Commissione ha avviato la codificazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare². La nuova direttiva doveva sostituire i vari atti in essa incorporati³.
3. La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴, è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
4. Gli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato devono essere aggiornati, conformemente alle procedure applicabili, in ottemperanza alla dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, con cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione⁵ hanno indicato che la nuova procedura deve applicarsi altresì agli atti preesistenti.
5. È pertanto opportuno convertire la codificazione della direttiva 95/64/CE in una rifusione, al fine di introdurre le modifiche necessarie per adattarla alla procedura di regolamentazione con controllo.

¹ COM(87) 868 PV.

² Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

³ Allegato IX, parte A, della presente proposta.

⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁵ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

Proposta di

DIRETTIVA .../.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del [...]

concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo ☒ 285, paragrafo 1 ☒,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

- (1) La direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare⁴ è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁵. In occasione di nuove modifiche, a fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale direttiva.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione (GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14).

⁵ V. allegato IX, parte A.

↓ 95/64/CE considerando (1)
(adattato)

- (2) Per assolvere ai compiti ad essa affidati nell'ambito della politica marittima comunitaria, la Commissione ☒ (Eurostat) dovrebbe ☒ disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza da e verso la Comunità, tra Stati membri e all'interno degli Stati membri.

↓ 95/64/CE considerando (2)

- (3) Occorre inoltre sottolineare l'importanza di una buona conoscenza del mercato dei trasporti marittimi per gli Stati membri e gli operatori economici.

↓ 95/64/CE considerando (5)

- (4) La raccolta di dati statistici comunitari, su una base comparabile o armonizzata, consente l'istituzione di un sistema integrato in grado di fornire informazioni affidabili, compatibili e aggiornate.

↓ 95/64/CE considerando (6)

- (5) I dati relativi ai trasporti di merci e di passeggeri via mare devono essere resi comparabili da uno Stato membro all'altro e tra i vari modi di trasporto.

↓ 95/64/CE considerando (11)

- (6) Conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate è un'azione che può essere trattata efficacemente solo a livello comunitario e la raccolta di dati statistici verrà effettuata da ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili per l'elaborazione delle statistiche ufficiali.

↓ nuovo

- (7) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁶.
- (8) In particolare, la Commissione deve essere delegata ad adottare determinate modalità di applicazione della presente direttiva. Poiché tali modificazioni hanno natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, nonché a completarla, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁶ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (9) I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente le procedure di comitato. Non sono pertanto necessari, al riguardo, provvedimenti di recepimento da parte degli Stati membri.
- (10) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione della direttiva indicati nell'allegato IX, parte B,
-

↓ 95/64/CE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

⊗ **Elaborazione di statistiche comunitarie** ⊗

Gli Stati membri elaborano statistiche comunitarie sui trasporti di merci e di passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «trasporto di merci e di passeggeri via mare»: i movimenti di merci e di passeggeri per mezzo di navi, su rotte seguite, totalmente o parzialmente, per mare.

Il campo d'applicazione della presente direttiva comprende altresì le merci:

- i) trasportate verso impianti offshore;
- ii) recuperate dai fondi marini e scaricate nei porti.

Sono esclusi ⊗ dall'ambito della presente direttiva ⊗ i depositi e i rifornimenti messi a disposizione delle navi;

↓ 95/64/CE

- b) «nave marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.

Le navi da pesca e le navi-officina per trattamento del pesce, le navi da trivellazione e da esplorazione, i rimorchiatori, gli spintori, le draghe, le navi per la ricerca e l'esplorazione, le navi da guerra e le imbarcazioni utilizzate unicamente a fini non commerciali non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva;

- c) «porto»: un luogo munito di installazioni che consentono alle navi commerciali di attraccare e di scaricare o caricare merci, nonché di sbarcare o imbarcare passeggeri da o verso una nave;

- d) «nazionalità dell'operatore di trasporto marittimo»: la nazionalità del paese in cui ha sede il centro reale dell'attività commerciale dell'operatore di trasporto;
- e) «operatore di trasporto marittimo»: ogni persona tramite la quale o in nome della quale è concluso un contratto di trasporto di merci o di persone via mare con uno spedizioniere marittimo o un passeggero.

Articolo 3

Caratteristiche della raccolta di dati

1. Gli Stati membri rilevano i dati relativi ai seguenti settori:

- a) informazioni in merito alle merci e ai passeggeri;
- b) informazioni in merito alla nave.

Possono essere escluse dalla raccolta di dati le navi di stazza lorda inferiore a 100.

2. Le caratteristiche della raccolta di dati, ossia le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e la loro frequenza di osservazione, sono indicate negli allegati da I a VIII.

3. La raccolta di dati si basa, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere.

↓ 95/64/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 4

Porti

1. Ai fini della presente direttiva, ⇒ la Commissione istituisce ⇐ un elenco di porti codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime.

⇒ Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate ⇐ secondo la procedura ⇒ di regolamentazione con controllo ⇐ di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2. Ogni Stato membro seleziona nell'elenco ☒ di cui al paragrafo 1 ☒ suddetto i porti che trattano annualmente più di un milione di tonnellate di merci o che registrano più di 200 000 movimenti di passeggeri.

↓ 95/64/CE

Per ogni porto selezionato sono forniti i dati dettagliati, conformemente all'allegato VIII, per i settori (merci, passeggeri) per i quali lo stesso ottempera al criterio di selezione ed, eventualmente, i dati sommarî per l'altro settore.

3. Per porti dell'elenco non selezionati, sono forniti dati sommari, conformemente all'allegato VIII, «insieme di dati A3».

↓ 95/64/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 5

Grado di precisione delle statistiche

I metodi per la raccolta di dati dovranno essere sviluppati in modo da garantire ai dati statistici comunitari sul trasporto marittimo il grado di precisione necessario all'insieme dei dati statistici descritti all'allegato VIII.

⇒ La Commissione stabilisce ⇔ le norme di precisione.

⇒ Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate ⇔ secondo la procedura ⇒ di regolamentazione con controllo ⇔ di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 6

Trattamento dei risultati della raccolta di dati

Gli Stati membri trattano le informazioni statistiche raccolte in base all'articolo 3, in modo da ottenere statistiche comparabili, che abbiano il grado di precisione di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Trasmissione dei risultati della raccolta di dati

1. Gli Stati membri trasmettono ☒ alla Commissione (Eurostat) ☒ i risultati della raccolta di dati di cui all'articolo 3, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione o delle prassi nazionali in materia di riservatezza statistica, conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. [1588/90] [del Consiglio]⁷.

↓ 95/64/CE

2. I risultati sono trasmessi conformemente alla struttura degli insiemi di dati statistici definita nell'allegato VIII. Le modalità tecniche per la trasmissione dei risultati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. La trasmissione dei risultati avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione, per i dati la cui frequenza è trimestrale, e di otto mesi per i dati la cui frequenza è annuale.

⁷ G U L [151] del [15.6.1990], pag. 1.

La prima trasmissione copre il primo trimestre dell'anno 1997.

↓ 95/64/CE (adattato)

Articolo 8

Relazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ☒ (Eurostat) ☒ tutte le informazioni relative ai metodi impiegati per la produzione dei dati. Se necessario gli Stati membri le comunicano anche i mutamenti sostanziali apportati ai metodi di raccolta utilizzati.

Articolo 9

Diffusione dei dati statistici

La Commissione ☒ (Eurostat) ☒ diffonde i dati statistici appropriati con frequenza simile a quella delle trasmissioni dei risultati.

Le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati statistici da parte della Commissione ☒ (Eurostat) ☒ sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

↓ 95/64/CE

Articolo 10

Modalità d'applicazione

Sono adottate modalità d'applicazione della presente direttiva, comprese le misure necessarie per adeguarla agli sviluppi tecnici ed economici, in particolare:

- a) l'aggiornamento delle caratteristiche dei dati da raccogliere (articolo 3) e del contenuto degli allegati da I a VIII nella misura in cui tale aggiornamento non comporti un considerevole aumento dei costi per gli Stati membri e/o dell'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere;
 - b) l'elenco di porti, aggiornati periodicamente, codificati dalla Commissione, e classificati per paese e per zone costiere marittime (articolo 4);
 - c) le esigenze di precisione (articolo 5);
-

↓ 95/64/CE (adattato)

- d) la descrizione tecnica di uno schedario di dati e dei codici per la trasmissione dei risultati alla Commissione ☒ (Eurostat) ☒ (articolo 7);

↓ 95/64/CE

e) le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati (articolo 9).

↓ 95/64/CE (adattato)

~~f) la nomenclatura equivalente di stazza lorda per gruppo di navi (allegato VII).~~

☒ Le misure di cui alle lettere d) ed e) sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. ☒

↓ nuovo

Le misure di cui alle lettere a), b) e c) , volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, nonché a completarla, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

↓ 1882/2003 art. 2 e allegato II
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo 11

☒ **Procedura di comitato** ☒

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom⁸, in prosieguo denominato «Comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

~~3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.~~

↓ nuovo

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

⁸ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

↓ 95/64/CE (adattato)

Articolo 12

⊗ **Comunicazione delle disposizioni nazionali** ⊗

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

↓

Articolo 13

Abrogazione

La direttiva 95/64/CE, modificata dagli atti di cui all'allegato IX, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione della direttiva indicati all'allegato IX, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato X.

↓ 95/64/CE (adattato)

Articolo 14

⊗ **Entrata in vigore** ⊗

↓ 95/64/CE

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

↓ 95/64/CE (adattato)

Articolo 15

☒ **Destinatari** ☒

↓ 95/64/CE

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

VARIABILI E DEFINIZIONI

1. Variabili statistiche

a) Informazioni relative alle merci e ai passeggeri:

- peso lordo in tonnellate delle merci;
- tipo di carico, secondo la nomenclatura di cui all'allegato II;
- descrizione delle merci, secondo la nomenclatura di cui all'allegato III;
- porto dichiarante;
- direzione del movimento, entrata o uscita;
- per le entrate di merci: il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) figuranti nell'elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all'allegato IV;
- per le uscite di merci: il porto di scarico (il porto, cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi del SEE figuranti nell'elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all'allegato IV;
- numero di passeggeri che cominciano o terminano una traversata e numero di croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera.

Per le merci trasportate in container o su unità ro-ro, vanno rilevate le seguenti caratteristiche supplementari:

- numero complessivo dei container (con o senza carico);
- numero dei container senza carico;
- numero complessivo di unità mobili (ro-ro) con e senza carico;
- numero di unità mobili (ro-ro) senza carico.

b) Informazioni relative alle navi:

- numero di navi;
- tonnellate di portata lorda (deadweight) o stazza lorda delle navi;
- paese o territorio di registrazione delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato V;
- tipi di nave, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VI;
- classe di grandezza delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VII.

2. Definizioni

a) "Container per trasporto": elemento di un'attrezzatura da trasporto

1. di carattere durevole e, dunque, abbastanza solido da sopportare un uso prolungato;
2. concepito in maniera da agevolare il trasporto di merci da parte di uno o più modi di trasporto senza rottura del carico;
3. munito di accessori tali da consentire una sua rapida movimentazione e, in particolare, il suo trasferimento da un modo di trasporto ad un altro;
4. concepito in modo da essere caricato e scaricato;
5. di lunghezza pari o superiore a 20 piedi.

- b) "Unità ro-ro": elemento montato su un dispositivo munito di ruote, destinato al trasporto di merci, come un autocarro o un rimorchio, che può essere condotto o rimorchiato su una nave. In questa definizione vengono compresi i rimorchi che appartengano ai porti o alle navi. Le classificazioni devono ottemperare alla raccomandazione UNECE n. 21 "Codici dei tipi di carico, degli imballaggi e dei materiali d'imballaggio".
- c) "Carico in contenitore": contenitori con carico o senza carico imbarcati su navi che li trasportano per mare o da queste sbarcati.
- d) "Carico ro-ro": unità ro-ro e merci (in contenitori, oppure no) in unità ro-ro, che salgono su navi che le trasportano per mare o scendono da queste.
- e) "Tonnellaggio lordo di merci": tonnellaggio delle merci trasportate, compresi gli imballaggi ma esclusa la tara dei contenitori e delle unità ro-ro.
- f) "Tonnellaggio di portata lorda (TPL)": differenza espressa in tonnellate fra il dislocamento di una nave, consentito dal bordo libero estivo, in acqua con un peso specifico di 1,025 e il peso a vuoto della nave stessa, ossia il suo dislocamento senza carico, combustibile, lubrificante, acqua di zavorra, acqua fresca e acqua potabile contenuta in serbatoi, provviste soggette a consumo, passeggeri, equipaggio e loro effetti personali.
- g) "Stazza lorda": la misura delle dimensioni totali di una nave determinata conformemente alla convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili.
- h) "Crocerista": il passeggero marittimo che compie un viaggio per mare su una nave da crociera. Sono esclusi i passeggeri di navi che effettuano escursioni giornaliere.
- i) "Nave da crociera": la nave per passeggeri destinata a prestare un servizio turistico completo. Tutti i passeggeri sono alloggiati in cabine. Sono incluse le strutture d'intrattenimento a bordo. Sono escluse le navi che effettuano normale servizio di traghetto, anche se alcuni passeggeri percepiscono tale servizio come una crociera. Sono inoltre escluse le navi da carico in grado di trasportare un numero molto limitato di passeggeri alloggiati in cabine. Sono escluse anche le navi che effettuano unicamente escursioni giornaliere.
- j) "Escursione di un crocerista": la breve visita compiuta a una attrazione turistica associata a un porto da un crocerista che conserva la sua cabina a bordo della nave.»

ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI CARICO

Categoria ⁽¹⁾	Codice a una cifra	Codice a due cifre	Descrizione	Tonnellaggio	Numero
Rinfusa liquida	1	1X	Merci alla rinfusa, liquide (mancano le unità di carico)	X	
		11	Gas liquidi	X	
		12	Petrolio greggio	X	
		13	Prodotti petroliferi	X	
		19	Altre merci alla rinfusa, liquide	X	
Rinfusa solida	2	2X	Merci alla rinfusa, a secco (mancano le unità di carico)	X	
		21	Minerale	X	
		22	Carbone	X	
		23	Prodotti agricoli (per esempio: cereali, soia, tapioca)	X	
		29	Altre merci alla rinfusa, a secco	X	
Container	3	3X	Grandi container	X ⁽²⁾	X
		31	Unità di carico da 20 piedi	X ⁽²⁾	X
		32	Unità di carico da 40 piedi	X ⁽²⁾	X
		33	Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi	X ⁽²⁾	X
		34	Unità di carico > 40 piedi	X ⁽²⁾	X
Roro (semoventi)	5	5X	Unità semoventi mobili	X	X
		51	Autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci, anche accompagnati da rimorchi	X ⁽²⁾	X
		52	Autovetture private, anche accompagnate da rimorchi e roulotte, e motocicli		X ⁽²⁾
		53	Autobus		X ⁽²⁾
		54	Veicoli commerciali (inclusi veicoli in importazione/ esportazione)	X	X ⁽²⁾
Roro (non semoventi)	6	6X	Unità non semoventi mobili	X	X
		61	Rimorchi e semirimorchi stradali per il trasporto di merci, non accompagnati	X ⁽²⁾	X
		62	Roulotte e altri veicoli stradali, agricoli e industriali non accompagnati	X	X ⁽²⁾
		63	Vagoni ferroviari, rimorchi per il trasporto marittimo trasportati da navi e chiatte per il trasporto di merci trasportate da navi	X ⁽²⁾	X
		69	Altre unità non semoventi mobili	X	X
Altro carico generale (compresi i piccoli container)	9	9X	Altro carico non classificato altrove	X	
		91	Prodotti forestali	X	
		92	Prodotti ferrosi ed acciaio	X	
		99	Altro carico generale	X	

⁽¹⁾ Queste categorie sono compatibili con la raccomandazione UNECE n. 21.

⁽²⁾ La quantità da registrare è rappresentata dal peso lordo delle merci, compreso l'imballaggio ma escluso il peso dei container e delle unità roro.

⁽³⁾ Solo il numero totale di unità.

ALLEGATO III

NST 2007

Divisione	Designazione
01	Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca
02	Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale
03	Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio
04	Prodotti alimentari, bevande e tabacchi
05	Prodotti dell'industria tessile e dell'industria dell'abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio
06	Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati
07	Coke e prodotti petroliferi raffinati
08	Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari
09	Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
10	Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici
11	Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi
12	Mezzi di trasporto
13	Mobili; altri manufatti n.c.a.
14	Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti
15	Posta, pacchi
16	Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci
17	Merci trasportate nell'ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.
18	Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme
19	Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16
20	Altre merci n.c.a.

↓ 2005/366/CE art. 1 e allegato III
(adattato)

ALLEGATO IV

ZONE COSTIERE MARITTIME

Va utilizzata la geonomenclatura [nomenclatura dei ☒ dei paesi e dei territori ☒ per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita ☒ in base all'articolo 9 del ☒ regolamento (CE) n. ☒ [1172/95] ☒ [del Consiglio]¹] in vigore l'anno cui si riferiscono i dati.

↓ 2005/366/CE art. 1 e allegato III

Il codice è a 4 cifre: il codice alfabetico standard ISO a due cifre per ciascun paese della suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne per i paesi divisi in due o più zone costiere marittime, caratterizzate a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito:

¹ G U L ☒ [118 del 25.5.1995, pag. 10.] ☒

<i>Codice</i>	<i>Zone costiere marittime</i>
FR01	Francia: Atlantico/Mare del Nord
FR02	Francia: Mediterraneo
FR03	Dipartimenti francesi d'oltremare: Guyana francese
FR04	Dipartimenti francesi d'oltremare: Martinica e Guadalupa
FR05	Dipartimenti francesi d'oltremare: Riunione
DE01	Germania: Mare del Nord
DE02	Germania: Mar Baltico
DE03	Germania: Vie d'acqua interne
GB01	Regno Unito
GB02	Isola di Man
GB03	Isole del Canale
ES01	Spagna: Atlantico settentrionale
ES02	Spagna: Mediterraneo e Atlantico meridionale, incluse le isole Baleari e le
SE01	Svezia: Mar Baltico
SE02	Svezia: Mare del Nord
TR01	Turchia: Mar Nero
TR02	Turchia: Mediterraneo
RU01	Russia: Mar Nero
RU02	Russia: Mar Baltico
RU03	Russia: Asia
MA01	Marocco: Mediterraneo
MA02	Marocco: Africa occidentale
EG01	Egitto: Mediterraneo
EG02	Egitto: Mar Rosso
IL01	Israele: Mediterraneo
IL02	Israele: Mar Rosso
SA01	Arabia Saudita: Mar Rosso
SA02	Arabia Saudita: Golfo
US01	Stati Uniti d'America: Atlantico settentrionale
US02	Stati Uniti d'America: Atlantico meridionale

<i>Codice</i>	<i>Zone costiere marittime</i>
US03	Stati Uniti d'America: Golfo
US04	Stati Uniti d'America: Pacifico meridionale
US05	Stati Uniti d'America: Pacifico settentrionale
US06	Stati Uniti d'America: Grandi laghi
US07	Portorico
CA01	Canada: Atlantico
CA02	Canada: Grandi laghi e alto corso del San Lorenzo
CA03	Canada: Costa occidentale
CO01	Colombia: Costa settentrionale
CO02	Colombia: Costa occidentale

Con i codici supplementari

ZZ01	Impianti off-shore
ZZ02	Aggregati e zone non descritte altrove»

↓ 2005/366/CE art. 1 e allegato IV (adattato)

ALLEGATO V

NAZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA NAVE

Va utilizzata la geonomenclatura [nomenclatura dei paesi ☒ e dei territori ☒] per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita ☒ sulla base dell'articolo 9 del ☒ regolamento (CE) n. ☒ [1172/95] ☒] ☒ e ☒ in vigore l'anno cui si riferiscono i dati.

↓ 2005/366/CE art. 1 e allegato IV

Il codice è a 4 cifre: il codice alfabetico standard ISO a due cifre per ciascun paese della suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne per i paesi che hanno più registri, contraddistinti da una quarta cifra diversa da zero, come indicato di seguito:

FR01	Francia
FR02	Territorio antartico francese (di cui isole Kerguelen)
IT01	Italia — Primo registro
IT02	Italia — Registro internazionale
GB01	Regno Unito
GB02	Isola di Man
GB03	Isole del Canale
GB04	Gibilterra
DK01	Danimarca
DK02	Danimarca (DIS)
PT01	Portogallo
PT02	Portogallo (MAR)
ES01	Spagna
ES02	Spagna (Rebeca)
NO01	Norvegia
NO02	Norvegia (NIS)
US01	Stati Uniti d'America
US02	Portorico»

ALLEGATO VI

NOMENCLATURA DEL TIPO DI NAVE (ICST-COM)

	Tipo	Categorie comprese in ciascun tipo di nave
10	Rinfuse liquide	Petroliera Nave cisterna per prodotti chimici Trasportatore di gas liquefatti Chiatta-cisterna Altre navi cisterna
20	Rinfuse secche	Petroliera/cargo Cargo
31	Container	Porta container integrale
32	Trasportatore specializzato	Portachiatte Trasportatore di prodotti chimici Trasportatore di combustibili irraggiati Trasportatore di bestiame Trasportatore di veicoli Altro trasportatore specializzato
33	Merci varie, non specializzato	Nave frigorifera Nave da trasporto roro, anche per passeggeri Porta container roro Altri carichi roro Trasportatore misto di merci varie/passeggeri Trasportatore misto di merci varie/container Trasportatore di merci varie ad un ponte solo Trasportatore di merci varie a più ponti
34	Chiatta per carichi secchi	Chiatta pontata Bettolina a pozzo Chiatta di tipo lash-seabee Chiatta scoperta da carico secco Chiatta coperta da carico secco Altre chiatte da carico secco
35	Passeggeri	Nave passeggeri (escluse le navi da crociera)
36	Crociera	Esclusivamente le navi da crociera
41	Pesca	Nave da pesca (*) Nave officina per il trattamento del pesce (*)
42	Attività off-shore	Trivellamento ed esplorazione (*) Approvvigionamento off-shore (*)
43	Rimorchiatori	Rimorchiatori (*) Spintori (*)
49	Varie	Draghe (*) Da ricerca/esplorazione (*) Altre navi e imbarcazioni non definite altrove (*)
XX	Sconosciuto	Nave di tipo sconosciuto

(*) Non comprese nella presente direttiva.

ALLEGATO VII

CLASSI DI GRANDEZZA DELLE NAVI

esprese in tonnellate di portata lorda (DWT) o in stazza lorda (SL)

Questa nomenclatura riguarda unicamente le navi di stazza lorda maggiore o pari a 100.

Gruppo	Limite inferiore		Limite superiore	
	DWT	SL	DWT	SL
01	—	100	fino a 499	fino a 499
02	500	500	999	999
03	1 000	1 000	1 999	1 999
04	2 000	2 000	2 999	2 999
05	3 000	3 000	3 999	3 999
06	4 000	4 000	4 999	4 999
07	5 000	5 000	5 999	5 999
08	6 000	6 000	6 999	6 999
09	7 000	7 000	7 999	7 999
10	8 000	8 000	8 999	8 999
11	9 000	9 000	9 999	9 999
12	10 000	10 000	19 999	19 999
13	20 000	20 000	29 999	29 999
14	30 000	30 000	39 999	39 999
15	40 000	40 000	49 999	49 999
16	50 000	50 000	79 999	79 999
17	80 000	80 000	99 999	99 999
18	100 000	100 000	149 999	149 999
19	150 000	150 000	199 999	199 999

20	200 000	200 000	249 999	249 999
21	250 000	250 000	299 999	299 999
22	300 000 e oltre	300 000 e oltre	—	—

Nota: Nel caso in cui la presente direttiva tenesse conto anche delle navi di stazza lorda inferiore a 100, a queste verrà attribuito un codice di gruppo «99».

—————

↓ 2005/366/CE art. 1 e
allegato VI

ALLEGATO VIII

STRUTTURA DEGLI INSIEMI DI DATI STATISTICI

Gli insiemi di dati specificati in questo allegato definiscono la frequenza delle statistiche sul trasporto marittimo richieste dalla Comunità. Ogni insieme definisce una distribuzione incrociata su un numero limitato di dimensioni di vari livelli delle nomenclature, con aggregazione su tutte le altre dimensioni e per la quale sono necessarie statistiche di buona qualità.

↓ 2005/366/CE art. 1 e
allegato VI (adattato)

Le condizioni di raccolta dell'insieme di dati B1 ☒ sono ☒ decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto durante un periodo transitorio di tre anni ☒ a norma dell' ☒ articolo 10 della direttiva ☒ 95/64/CE, in merito alla fattibilità e al costo, per gli Stati membri e per coloro che sono tenuti a rispondere, della raccolta di tali dati ☒.

↓ 2005/366/CE art. 1 e
allegato VI

STATISTICHE SOMMARIE E DETTAGLIATE

- Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci e i passeggeri sono: A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 e/o F2.
- Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci, ma non sui passeggeri, sono: A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 e/o F2.
- Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sui passeggeri, ma non sulle merci, sono: A3, D1, F1 e/o F2.
- Per i porti selezionati e non selezionati (per le merci o per i passeggeri) l'insieme di dati da fornire è: A3.

Insieme di dati A1: Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione

Frequenza: trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclatura
Dimensioni	Insieme di dati	2 caratteri alfanumerici	A1
	Anno di riferimento	4 caratteri alfanumerici	(ad esempio, 1997)
	Trimestre di riferimento	1 carattere alfanumerico	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 carattere alfanumerico	Entrata, uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 caratteri alfanumerici	Zone costiere marittime, allegatoIV
	Tipo di carico	1 carattere alfanumerico	Tipo di carico, allegatoII

Dati: peso lordo delle merci in tonnellate.

Insieme di dati A2: Trasporti marittimi, che non avvengono in container o unità mobili, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione

Frequenza: trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclatura
Dimensioni	Insieme di dati	2 caratteri alfanumerici	A2
	Anno di riferimento	4 caratteri alfanumerici	(ad esempio, 1997)
	Trimestre di riferimento	1 carattere alfanumerico	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 carattere alfanumerico	Entrata, uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 caratteri alfanumerici	Zone costiere marittime, allegatoIV
	Tipo di carico	2 caratteri alfanumerici	Tipo di carico, allegatoII (esclusi container e roro) (sottocategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 e 99)

Dati: peso lordo delle merci in tonnellate.

Insieme di dati A3: Informazioni relative ai porti selezionati e ai porti per i quali non sono richieste statistiche dettagliate (cfr. articolo 4, paragrafo 3)

Frequenza: annuale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclatura
Dimensioni	Insieme di dati	2 caratteri alfanumerici	A3
	Anno di riferimento	4 caratteri alfanumerici	(ad esempio, 1997)
	Trimestre di riferimento	1 carattere alfanumerico	(0)
	Porto dichiarante	5 caratteri alfanumerici	Tutti i porti nell'elenco
	Direzione	1 carattere alfanumerico	Entrata, uscita (1, 2)

Dati: peso lordo delle merci in tonnellate.
 Numero di passeggeri (esclusi i croceristi).
 Numero di croceristi che iniziano e finiscono una crociera.
 Numero di croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera: direzione: solo entrata (1) (facoltativo).

Insieme di dati B1: Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, merci e relazione

Frequenza: annuale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclatura
Dimensioni	Insieme di dati	2 caratteri alfanumerici	B1
	Anno di riferimento	4 caratteri alfanumerici	(ad esempio, 1997)
	Trimestre di riferimento	1 carattere alfanumerico	(0)
	Porto dichiarante	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 carattere alfanumerico	Entrata, uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 caratteri alfanumerici	Zone costiere marittime, allegato IV
	Tipo di carico	1 carattere alfanumerico	Tipo di carico, allegato II
	Merce	2 caratteri alfanumerici	Nomenclatura delle merci, allegato III

Dati: peso lordo delle merci in tonnellate.

Insieme di dati C1: Trasporti marittimi in container o roro, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e situazione del carico

Frequenza: trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclatura
Dimensioni	Insieme di dati	2 caratteri alfanumerici	C1
	Anno di riferimento	4 caratteri alfanumerici	(ad esempio, 1997)
	Trimestre di riferimento	1 carattere alfanumerico	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 carattere alfanumerico	Entrata, uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 caratteri alfanumerici	Zone costiere marittime, allegato IV
	Tipo di carico	2 caratteri alfanumerici	Tipo di carico, allegato II (unicamente container e roro) (sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 e 69)

Dati: peso lordo delle merci in tonnellate (tipo di carico: sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 e 69).
 Numero di unità (tipo di carico: sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 e 69).
 Numero di unità senza carico (tipo di carico: sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 e 69).

Insieme di dati D1: Trasporti di passeggeri nei principali porti europei suddivisi per relazione e nazionalità di registrazione della nave

Frequenza: trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclatura
Dimensioni	Insieme di dati	2 caratteri alfanumerici	D1
	Anno di riferimento	4 caratteri alfanumerici	(ad esempio, 1997)
	Trimestre di riferimento	1 carattere alfanumerico	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 carattere alfanumerico	Entrata, uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 caratteri alfanumerici	Zone costiere marittime, allegato IV
	Nazionalità di registrazione della nave	4 caratteri alfanumerici	Nazionalità di registrazione della nave, allegato V

Dati: numero di passeggeri esclusi i croceristi che iniziano e finiscono una crociera, e croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera.

Insieme di dati E1: Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e nazionalità di registrazione della nave

Frequenza: annuale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclatura
Dimensioni	Insieme di dati	2 caratteri alfanumerici	E1
	Anno di riferimento	4 caratteri alfanumerici	(ad esempio, 1997)
	Trimestre di riferimento	1 carattere alfanumerico	(0)
	Porto dichiarante	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 carattere alfanumerico	Entrata, uscita (1, 2)
	Porto di carico/scarico	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE di cui all'elenco dei porti
	Relazione	4 caratteri alfanumerici	Zone costiere marittime, allegato IV
	Tipo di carico	1 carattere alfanumerico	Tipo di carico, allegato II
	Nazionalità di registrazione della nave	4 caratteri alfanumerici	Nazionalità di registrazione della nave, allegato V

Dati: peso lordo delle merci in tonnellate.

Insieme di dati F1: Traffico portuale dei principali porti europei per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca il carico o che imbarca o sbarca passeggeri (inclusi i croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera)

Frequenza: trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclatura
Dimensioni	Insieme di dati	2 caratteri alfanumerici	F1
	Anno di riferimento	4 caratteri alfanumerici	(ad esempio, 1997)
	Trimestre di riferimento	1 carattere alfanumerico	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 carattere alfanumerico	Entrata, uscita (1, 2)
	Tipo di nave	2 caratteri alfanumerici	Tipo di nave, allegato VI
	Dimensione della nave TPL	2 caratteri alfanumerici	Classe di portata lorda (deadweight), allegato VII

Dati: numero di navi,
Tonnellate di portata lorda delle navi.

Insieme di dati F2: Traffico portuale dei principali porti europei per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca il carico o che imbarca o sbarca passeggeri (inclusi i croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera)

Frequenza: trimestrale

	Variabili	Dettaglio dei codici	Nomenclatura
Dimensioni	Insieme di dati	2 caratteri alfanumerici	F2
	Anno di riferimento	4 caratteri alfanumerici	(ad esempio, 1997)
	Trimestre di riferimento	1 carattere alfanumerico	(1, 2, 3, 4)
	Porto dichiarante	5 caratteri alfanumerici	Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti
	Direzione	1 carattere alfanumerico	Entrata, uscita (1, 2)
	Tipo di nave	2 caratteri alfanumerici	Tipo di nave, allegato VI
	Dimensione della nave SL	2 caratteri alfanumerici	Classe di stazza lorda, allegato VII

Dati: numero di navi,
Stazza lorda delle navi.»



ALLEGATO IX

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 13)

Direttiva 95/64/CE del Consiglio
(GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25)

Decisione 98/385/CE della Commissione limitatamente all'articolo 3
(GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1)

Decisione 2000/363/CE della Commissione limitatamente all'articolo 1
(GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento limitatamente all'allegato II, punto
europeo e del Consiglio 20
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Decisione 2005/366/CE della Commissione limitatamente all'articolo 1
(GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1304/2007 limitatamente all'articolo 1
(GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14)

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 13)

Direttiva	Termine di attuazione	
95/64/CE	1° gennaio 1997	

ALLEGATO X

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 95/64/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, punto 1, primo comma	Articolo 2, lettera a), primo comma
Articolo 2, punto 1, secondo comma, lettere a) e b)	Articolo 2, lettera a), secondo comma, punti i) e ii)
Articolo 2, punto 1, terzo comma	Articolo 2, lettera a), terzo comma
Articolo 2, punti da 2 a 5	Articolo 2, lettere da b) a e)
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma	Articolo 4, paragrafo 2, primo comma
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma	—
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 3
Articoli 5, 6 e 7	Articoli 5, 6 e 7
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8
Articolo 8, paragrafo 2	—
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	—
Articolo 11	—
Articolo 12, alinea	Articolo 10, primo comma, alinea
Articolo 12, dal primo al quinto trattino	Articolo 10, primo comma, lettere da a) a e)
Articolo 12, sesto trattino	—
Articolo 12, settimo trattino	-
Articolo 12, parole finali	Articolo 10, secondo comma
—	Articolo 10, terzo comma

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

—

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

—

Articolo 15

Articolo 16

Allegati da I a VIII

—

—

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafo 3

—

—

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Allegati da I a VIII

Allegato IX

Allegato X
